COMMISSIONE VII

DIFESA

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore ZENTI: Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3549) . . 527

PRESIDENTE 527, 528, 529, 530, 532, 533, 535

BUFFONE, *Relatore* 528

D'IPPOLITO 528

FASOLI 529, 530

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 528, 530, 532, 533, 535

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (3440) 536

PRESIDENTE 536

Votazione segreta:

PRESIDENTE 536

La seduta comincia alle 10.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zenti: Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3549, d'iniziativa del senatore Zenti, concernente le modifiche alle leggi 27 ottobre 1963 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Onorevoli colleghi, già da ieri, in sede referente, siamo impegnati in un esame approfondito di questo provvedimento che innova, sia pure in modo provvisorio e temporaneo, ad alcune situazioni riguardanti gli ufficiali dell'Aeronautica, ed in particolare il settore dei ruoli naviganti, della sanità, del commercio, e dell'amministrazione.

Ieri la Commissione bilancio ha espresso parere contrario in ordine alla copertura che, a suo avviso, non rispecchia l'ortodossia amministrativa contabile richiesta. Stamani, la Commissione bilancio se ne sta ancora occupando; è stata presentata una nuova formula per la copertura. In attesa che ci giunga il parere, procediamo nella discussione, essendo però evidente che, nel caso in cui esso non ci debba pervenire, non passeremo alla votazione a scrutinio segreto.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il disegno di legge n. 3440, potremo procedere alla votazione, perché la Commissione finanze e tesoro ci ha comunicato che non ritiene necessario esprimere un parere su di esso, trattandosi di un adeguamento che non prevede particolari innovazioni. Inoltre i termini per l'espressione del parere sono ormai scaduti, e la Commissione finanze e tesoro ha interesse a che il disegno di legge venga approvato con la maggiore rapidità possibile.

D'IPPOLITO. Signor Presidente, non sarebbe meglio rinviare la discussione della proposta di legge n. 3549 a quando ci sarà giunto il parere della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. Tutto fa ritenere che il parere sarà favorevole, perché è già intervenuto un accordo tra il Ministero e la Presidenza della Commissione bilancio: si tratta semplicemente della specificazione di un capitolo; non è, infatti, che mancasse la copertura, solamente la Commissione bilancio preferiva un tipo di copertura piuttosto che un altro.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il capitolo di spesa n. 3042 del 1966, nell'esercizio del 1967 è stato segmentato in più capitoli. Ovviamente la Commissione finanze e tesoro del Senato non ha obiettato alla frase « il corrispondente capitolo di spesa ». Invece la Commissione bilancio della Camera ha voluto una specificazione per sapere a quale dei 5 capitoli in cui si era trasferito e diffuso il 3042, si riferisse questa nuova spesa.

D'IPPOLITO. Ma non è stata data una risposta all'altra osservazione che precede tutta la questione dei capitoli e della diffusione del 3042 in altri capitoli del bilancio del 1967. Cioè se queste somme abbiano la loro giusta destinazione.

PRESIDENTE. Una simile questione non può essere sollevata dalla Commissione bilancio, perché queste somme riguardano un bilancio già consolidato, e non consolidato per volontà della Commissione difesa, ma in virtù di una legge particolare. Fino a quando la legge non sarà modificata, l'intelligenza del Ministro consisterà appunto nel proporre spese che non possano danneggiare l'andamento della vita delle Forze armate.

Anche l'altro giorno, quando ci siamo occupati della revisione del trattamento degli addetti al traffico aereo, abbiamo approvato una spesa di 201 milioni, che sono stati imputati ad un capitolo molto vicino a questo, eppure nessuna eccezione è stata sollevata.

L'onorevole Buffone Relatore ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 3549.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. È al nostro esame una proposta di legge che ancora una volta investe il problema delle tabelle e delle promozioni, oggi per il settore dell'Aeronautica, relativamente ai piloti, agli addetti al corpo sanitario, agli appartenenti ai corpi del commissariato e dell'amministrazione.

La proposta del senatore Zenti è stata approvata dal Senato ed inviata a noi che abbiamo chiesto di discuterla in sede deliberante. Dopo le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio, finalmente ieri siamo riusciti a trovare un'intesa per la copertura. Ieri ci siamo anche preoccupati di studiare a fondo la legge, al fine di cercare di venire incontro alle esigenze avanzate con le proposte di legge recanti le firme dei colleghi Lenoci, Fornale ed Evangelisti, magari inserendo nel testo di questo provvedimento degli emendamenti tali da sodisfare, in un certo senso, le aspirazioni degli interessati.

Il provvedimento è urgente, perché in questi giorni si riuniscono le Commissioni di avanzamento, ed esso riguarda appunto i nuovi criteri di valutazione che le Commissioni dovrebbero porre in atto in rapporto alle mutate condizioni che questo provvedimento determinerà in favore delle categorie interessate.

Si tratta, ancora una volta, di una normativa che rispecchia la pesante situazione ereditata dalla guerra. È doloroso eppure doveroso ripetere che, a tanti anni dalla fine della guerra, questa ancora determina delle tristi conseguenze nell'organizzazione delle Forze armate.

Nel corso degli anni, i gradi si sono andati sovraffollando e, pertanto, le promozioni da capitano verso il vertice della piramide si rarefanno e quando facciamo un raffronto tra gli sviluppi della carriera dei civili dello Stato, riordinati in base all'ultima legge per la sistemazione generale del pubblico impiego, e lo sviluppo e l'evoluzione di carriera degli ufficiali delle Forze armate, troviamo veramente dei paurosi squilibri.

Ciò accade anche per branche particolarmente delicate dell'organizzazione militare, quali quella degli ufficiali piloti, la usura fisica dei quali non consente assolutamente il mantenimento in servizio oltre certi limiti di età, per raggiungere entro l'arco globale della carriera determinati obiettivi.

Questa proposta di legge ha lo scopo di sbloccare a livello dei capitani, dei maggiori e

dei tenenti colonnelli le aliquote di valutazione, onde consentire che gli interessati possano procedere in maniera più spedita. Avremmo così l'aumento, per gli anni 1966, 67, 68 e 69, delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli dall'attuale un ottavo ad un quinto, e l'aumento per gli anni 1967, 68 e 69 del numero fisso delle promozioni per quanto riguarda i capitani, da 40 a 50, e l'aumento dell'aliquota di valutazione dei capitani da un undicesimo ad un decimo, per il ruolo degli ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

L'aumento delle promozioni al grado di Maggiore generale da 3 in 4 anni, ad 1 all'anno. Infine l'aumento, per l'anno 1966, di 4 promozioni al grado di colonnello.

Il provvedimento è stato studiato tenendo presente la dinamica che organizza tutta la materia delle leggi di avanzamento attualmente in vigore presso le altre Forze armate. Qui giova fare un piccolo riferimento al problema, sotto alcuni aspetti veramente angoscioso, degli ufficiali di amministrazione.

Nella organizzazione dell'Aeronautica militare, gli ufficiali di amministrazione sono considerati una branca esecutiva alle dipendenze del servizio di commissariato, per cui, in un primo tempo, la loro carriera era limitata al grado di capitano, successivamente fu elevata, con legge approvata da questa Commissione, al grado di tenente colonnello prima e di colonnello poi (nel 1962).

Oggi, quindi, per effetto della promozione a colonnello di un appartenente ai servizi dell'amministrazione aeronautica, abbiamo un totale di 20 posti di colonnello a disposizione del settore, su una forza organica complessiva di 200 unità. Sono, quindi, evidenti le conseguenze che si verificherebbero se noi dovessimo approvare un ulteriore aumento dei posti di colonnello in questo settore dell'amministrazione aeronautica.

Tutto ciò, comunque, non giustifica il fatto che i capitani, e soprattutto i maggiori, di questa amministrazione non possano ottenere ulteriori promozioni, per cui la proposta oggi sottoposta al nostro esame, all'articolo 10 del testo attuale (che dovrebbe diventare articolo 9), prevede che per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni per i capitani, stabilito dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, è fissato in 10 unità per ogni anno, sbloccando così, in un certo senso, l'attuale difficile situazione dei capitani.

Per quanto riguarda la situazione dei maggiori, essa attualmente si presenta veramente drammatica, perché le funzioni ritenute istituzionalmente esecutive sono assegnate a ufficiali in gran parte laureati, alcuni dei quali con due lauree o addirittura docenti universitari, destinati, però, a finire la loro carriera nel grado di maggiore o, al massimo, di tenente colonnello.

In questo progetto, tuttavia, (contenente solamente delle norme rigidamente transitorie) non può trovare affatto collocazione una ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Aeronautica, e delle Forze armate in generale.

Tutto quello che si può fare con questo provvedimento è inserire all'articolo 10 la possibilità di elevare il numero delle promozioni per maggiore del Corpo commissariato della aeronautica, ruolo amministrazione, da 4 a 6, con decorrenza dal 31 dicembre 1967, in modo da evitare problemi di copertura sia per lo esercizio 1966 sia per quello 1967.

Propongo, inoltre, che venga abrogato l'articolo 2 del testo della proposta di legge, articolo che non trova assolutamente collocazione in questo progetto e che è stato erroneamente inserito, con la conseguenza che, in sede di coordinamento, dovrà essere modificata la numerazione di tutti gli altri articoli ed eliminato qualsiasi riferimento al succitato articolo 2.

Abbiamo, inoltre, provveduto a stilare un nuovo testo dell'articolo 15, in ossequio a quanto richiesto dalla Commissione bilancio, con la modifica della seconda parte dell'articolo stesso che dovrebbe ora recitare: « Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento inscritto nel capitolo 2039. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni occorrenti ». Abbiamo introdotto anche qualche emendamento di stile, onde migliorare la forma ed evitare problemi di interpretazione.

Da quanto ho brevemente esposto, spero che la Commissione vorrà trarre materia per aggiungere un ulteriore titolo di merito ai tanti che già ha acquisito per la cura e l'attenzione con cui segue i problemi delle Forze armate, approvando questo provvedimento che è veramente necessario per sbloccare una situazione difficile, permettendo a tanti ufficiali che da molti anni servono con dedizione il Paese, di guardare, con maggiore fiducia e senso di sicurezza, al loro avvenire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Con questo provvedimento intendiamo affrontare una di quelle situazioni, pesanti situazioni, lasciateci in eredità dal perio-

do bellico, durante il quale si è avuto necessariamente un affollamento di ufficiali nei vari gradi, tanto da impedire a molti una regolare progressione nella carriera. Queste situazioni vanno gradatamente sbloccate ed oggi si intende, appunto, far questo in favore degli ufficiali dei ruoli di amministrazione dell'Aeronautica.

Anche a noi risulta che è attualmente in atto un massiccio esodo di tali ufficiali (soprattutto nei gradi di maggiore e capitano) dalla amministrazione militare alle compagnie commerciali civili, dove trovano una maggiore remunerazione e forse anche un minor rischio. Intendiamo confermare in questa sede quanto già avemmo occasione di dire in sede di discussione del bilancio preventivo per il 1967, e cioè che è necessario provvedere ad un miglior trattamento per coloro che sono preposti ai vari servizi delle Forze armate, visti i meriti che acquisiscono nei confronti del paese.

Non possiamo, tuttavia, non rilevare che ancora una volta si preferisce affrontare il problema settorialmente, eludendo, ancora una volta, l'ormai riconosciuta esigenza di una organica ristrutturazione della legislazione sugli avanzamenti, assumendo nuovamente, ove anche questa legge fosse approvata, una grave responsabilità nei confronti di tutti gli appartenenti alle Forze armate.

La responsabilità, cioè, di incoraggiare il Governo a rinviare *sine die* il compito di affrontare nel modo dovuto l'organica revisione della legislazione sull'avanzamento. Organica revisione che consentirebbe anche di definire, in modo diverso, tutti gli stessi problemi, perché non potremmo trovarci di fronte ad obiezioni come quelle sollevate in sede di Commissione Bilancio, che sono state superate soltanto grazie agli interventi dei diversi rappresentanti delle due commissioni, e grazie al loro accordo. Queste cose non accadrebbero, perché vi sarebbe una più corretta impostazione del bilancio.

Riteniamo che sarebbe anche posto un limite alla stessa discrezionalità, alla quale ancora si ricorre, di spostare stanziamenti per raggiungere finalità diverse da quelle precedentemente indicate in bilancio.

Sappiamo che al Senato i colleghi della nostra stessa parte politica hanno votato favorevolmente; tuttavia noi riteniamo di non dover seguire la medesima strada nella nostra Commissione. Non che noi si voglia contrastare, e che non ci si renda conto della gravità e delicatezza del problema, tuttavia, proprio per sottolineare al Governo ed a noi, Commissione difesa, la necessità di affrontare formalmente l'organica revisione della legge sullo avanzamento, riteniamo che, in questa occasione, la migliore decisione sia quella di astenerci dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sulla proposta di iniziativa parlamentare presentata al Senato dal senatore Zenti, ed in quella sede approvata dalla IV Commissione permanente, vi sono alcune osservazioni da ripetere ed altre nuove da fare, sulla scorta della in parte mutata posizione assunta nei confronti di essa dal solo Gruppo comunista. Infatti, dalla dichiarazione testé fatta dall'onorevole Fasoli, sembra che il Gruppo comunista abbia deciso di cambiare la sua posizione da voto favorevole ad astensione critica, mi pare, rispetto alla frammentarietà e settorialità del provvedimento.

FASOLI. Tengo a ripetere che ci asterremo dalla votazione, non perché non condividiamo l'importanza e l'urgenza del provvedimento, ma perché vogliamo un'impostazione organica dell'intero problema.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero a questo proposito sottolineare come la posizione unanime di consenso della IV Commissione del Senato, sia derivata dal fatto che nella stessa relazione introduttiva ed esplicativa del provvedimento del collega Zenti, si chiariva la transitorietà del provvedimento stesso, e si diceva anche che, dato il suo carattere di eccezionalità e di transitorietà, realizzava una soluzione di carattere puramente contingente, tale da non pregiudicare in nessun modo il provvedimento più organico e vasto che oramai il Ministero della difesa ha intenzionalmente dichiarato di voler modificare, sulla scorta delle nuove esperienze che le leggi organiche sul riordinamento ed avanzamento della carriera hanno potuto rappresentare.

Tenendo conto del fatto che soltanto recentemente siamo giunti all'unificazione di molti servizi, e che dovremo apprendere qualcosa da queste prime esperienze, anche dal punto di vista dell'organico, non si può non riconoscere l'utilità della posizione transitoria proposta dal provvedimento al nostro esame, perché serve ad una soluzione, per quanto precaria, sempre idonea, tuttavia, ad arginare un fenomeno che tanto ci preoccupa.

Nel quadro, infatti, della difesa delle istituzioni delle Forze armate, noi abbiamo sempre cercato di arginare l'esodo volontario di

forze qualificate, che dal punto di vista tecnico-professionale, rappresentano quanto di meglio oggi si possa avere nell'Aviazione. Più volte le Commissioni difesa della Camera e del Senato si sono impegnate per cercare di valutare e modificare le cause dell'esodo massiccio verificatosi in questi ultimi anni. Lo stesso Presidente di questa Commissione, se non vado errato, quando discutemmo la questione attinente al personale di volo degli ufficiali di complemento, sostenne la necessità di un aumento del tempo d'impiego proprio in previsione, non soltanto del costo della preparazione stessa, che ammonta a parecchie centinaia di milioni di lire all'anno, ma anche per poter mantenere in forza di impiego con l'Aeronautica militare gli elementi più preparati ed idonei che, al compimento del periodo di leva, transitano con estrema facilità e maggior guadagno nell'aviazione civile.

Lo stesso discorso può essere fatto per il Commissariato e per il Corpo sanitario, così come è superfluo ricordare la proposta d'iniziativa del collega Buffone, e la situazione veramente difficile e precaria del Corpo sanitario della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Quindi il provvedimento, benché di carattere transitorio, temporaneo, eccezionale e settoriale, per la particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il Corpo degli ufficiali dell'Arma aeronautica rispetto all'Esercito ed alla Marina, dovrebbe essere approvato. Mi auguro, perciò, che anche questa Commissione, come già è avvenuto al Senato, voglia dare il suo voto favorevole, previa la modifica di un errore che è soltanto di carattere tecnico, e che è stato compiuto nel corso del primo esame al Senato.

Presentiamo, infatti, un emendamento soppressivo dell'articolo 2, perché se esso venisse approvato nella sua attuale formulazione, consentirebbe l'ammissione alla valutazione di soli 44 capitani piloti anziché di 60, come è nelle intenzioni sia del proponente, sia della Commissione del Senato, che di quella della Camera – penso – sia dello stesso Stato Maggiore dell'Aeronautica militare.

Noi proponiamo quindi la soppressione dell'articolo 2 e alcuni ritocchi di stile che illustrerò successivamente. Infine presentiamo un emendamento concertato con il Relatore all'articolo 12 che, in seguito alla già proposta soppressione dell'articolo 2, diventerebbe articolo 11. Il nuovo testo è il seguente:

« Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre 1967, di 6 unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili prima di tale data per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Delle suddette 6 promozioni, 4 saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e 2 in eccedenza all'organico.

Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno, a qualsiasi titolo, nel grado di tenente colonnello a partire dal 1° gennaio 1970 ».

Infine, l'emendamento già proposto dal relatore Buffone, trae la sua ragion d'essere da una diversa interpretazione tecnico-giuridica dell'articolo 15 della legge in discussione ad opera della Commissione del Senato. In effetti, per il 1967, l'onere del tutto insignificante (appena 870 mila lire) può essere posto a carico dell'articolo 2039 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1967. Difatti tale capitolo è uno dei 5 nei quali, per effetto della nuova organizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, si suddivide il capitolo 3042 dell'esercizio finanziario precedente: manutenzione macchinari, utensili, attrezzature per il funzionamento delle officine, depositi, magazzini speciali, acquisto di materiali di consumo, minuto mantenimento del materiale speciale di aeronautica.

Lo stanziamento previsto da questo capitolo di spesa è di 342 milioni. L'amministrazione ritiene che si possa attingere da questo capitolo il modesto importo di 12.100.000 lire, che costituisce l'onere a copertura del provvedimento in esame, senza arrecare pregiudizio all'ulteriore espletamento dei servizi previsti dal capitolo stesso.

Credo che queste argomentazioni saranno sufficienti per superare le obiezioni della Commissione bilancio, ed in ogni caso il Governo sarà a disposizione per fornire anche in quella sede, ove fosse ritenuto necessario, i dovuti chiarimenti.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 12, esso non comporta alcuna ulteriore spesa, ragion per cui mi auguro che si possa provvedere al più presto alla definitiva approvazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/5;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/10.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pur rimanendo la sostanza dell'articolo 1 immutata, vorrei proporre alcuni miglioramenti di forma. Alla lettera *b*) sarebbe opportuno modificare il testo nel modo seguente: « negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo »; la lettera *d*) dovrà essere modificata nel modo seguente: « il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche introdotte, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, numero 1431.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

Il Relatore, onorevole Buffone, ne ha proposta la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 risulta, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo due modifiche di stile. Alla lettera *b*) dopo le parole « di tutti i tenenti colonnelli » aggiungere le parole « in

ruolo »; alla lettera *c*) dopo le parole « sul numero dei posti in organico » modificare la espressione « diminuito degli ufficiali valutati » con l'espressione « degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con gli emendamenti proposti dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche introdotte, l'articolo 3 risulta così formulato:

ART. 3.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli in ruolo compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuiti degli ufficiali valutati ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo, per ragioni di stile, di mutare le parole « in organico diminuiti » con le parole « in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche introdotte dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche introdotte, l'articolo 4 risulta così formulato:

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei capitani valutati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli da 5 a 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della ri-

duzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unita tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 7 sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quello da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*), dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonché con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

(*È approvato*)

ART. 10.

Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. L'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo presentato dal Senato:

ART. 12.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in quattro unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Le suddette quattro promozioni saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Il Relatore, d'intesa con il Governo, propone di sostituire questo articolo con il seguente:

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in sei unità all'anno, oltre a quelle eventualmente dispo-

nibili, prima di tale data, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Delle suddette sei promozioni, quattro saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e due in eccedenza all'organico.

Le eccedenze organiche derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello, a partire dal 1° gennaio 1970.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro che l'articolo sostitutivo non comporta nuovi oneri finanziari. Ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Relatore, sul quale il Governo concorda.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa a Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

«4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso Ente centrale o territoriale o periferico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Le aliquote di valutazione eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo la soppressione dell'avverbio « eventualmente » che è ultroneo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 senza l'avverbio « eventualmente ».

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche introdotte, l'articolo 14 risulta così formulato:

ART. 14.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 15 era stato dal Senato approvato nel seguente testo:

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel corrispondente capitolo per l'anno finanziario medesimo.

A seguito delle osservazioni della Commissione bilancio, il Relatore, d'intesa con il Governo, ha stilato un nuovo testo che recita:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 870.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1967, calcolato in lire 12.100.000, verrà provveduto con riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Onorevoli colleghi, questo e l'ultimo articolo della proposta di legge n. 3549 saranno messi in votazione soltanto dopo che ci sarà pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 51, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (3440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3440, concernente l'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Nel corso della precedente seduta abbiamo esaurito la discussione su questo provvedimento, lasciandone però in sospeso la votazione, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, parere che ci è pervenuto oggi e che è sostanzialmente favorevole.

Possiamo, pertanto, passare alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 » (3440):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Terranova Raffaele, Turchi e Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO